



Regolamento dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Massa Marittima

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.06.2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 21.03.2013)

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23.
2. Il regolamento individua i soggetti passivi dell'imposta, le riduzioni e le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali destinati al turismo.

A titolo esemplificativo:

- progetti di sviluppo di reti di escursionistica, anche in ambito intercomunale;
- progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
- rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
- riqualificazione e gestione dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi;
- finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la regione e/o con altri enti locali e/o con associazioni e/o con privati;
- progetti di mobilità turistica interna;
- investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località.

2. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel bilancio dell'Ente in un apposito capitolo di bilancio di entrata. Gli impegni di spesa, fino alla concorrenza dell'entrata, finanziati con tale capitolo dovranno rispettare la destinazione di cui al comma precedente. Al fine di garantire la massima trasparenza, tali impegni di spesa verranno pubblicati sul sito web del comune.
3. Il Comune di Massa Marittima, con specifico atto di Giunta, darà indicazioni sulla destinazione e l'utilizzo delle risorse derivanti annualmente dall'istituzione dell'imposta di soggiorno.
4. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 aprile al 31 ottobre di ciascun anno.
5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Massa Marittima, fino ad un massimo di 7 pernottamenti nel periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno. Il raggiungimento della quota dei 7 giorni è da considerarsi cumulativo, quindi si sommano e concorrono al raggiungimento della soglia dei soggiorni avvenuti in periodi successivi dell'anno, in cui è applicata l'imposta di soggiorno. Tale soglia è da intendersi come cumulativa fra tutti i comuni della provincia, che adottano il seguente regolamento, laddove sottoscrivano uno specifico accordo. Ogni turista quindi, sulla base di quanto stabilito dagli accordi intercomunali, soggiornando nel territorio provinciale pagherà l'imposta di soggiorno per un massimo di 7 giorni.

Articolo 3 **Soggetto passivo**

1. Il soggetto passivo d'imposta è colui che alloggia nelle strutture ricettive situate nel Comune di Massa Marittima di cui alla Legge Regionale 23/03/2000 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4 **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la misura dell'imposta dev'essere definita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo. L'imposta di soggiorno è determinata in quattro fasce di prezzo.

Fascia di prezzo (Camera doppia)	Aliquota (Al giorno a persona)
da 0,00 a 49,99 €	€ 0,50
da 50,00 € a 99,99 €	€ 1,00

da 100,00 € a 199,99 €	€ 2,00
oltre 199,99 €	€ 3,00

3. Definizione del prezzo medio: si intende il prezzo medio dell'unità di soggiorno praticato durante l'anno solare (a titolo puramente esemplificativo: camera doppia con trattamento di prima colazione, appartamento bilocale...).
4. Ogni struttura ricettiva, attraverso autodichiarazione, definisce il prezzo medio da essa praticato e di conseguenza comunica al comune la fascia di prezzo e la conseguente aliquota.

Articolo 5 Riduzioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: i minori di 14 anni, i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture ospedaliere del territorio comunale ed i volontari che svolgono servizio di soccorso per calamità naturali.
2. Sono esenti dal pagamento coloro che hanno soggiornato almeno 7 giorni nel periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno, nei comuni che adottano tale regolamento.

Articolo 6 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura.

Articolo 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Massa Marittima sono tenuti a:
 - a) informare i propri ospiti sull'applicazione dell'imposta di soggiorno;
 - b) ricevere la somma versata dal soggetto passivo, rilasciandone quietanza;
 - c) ricevere la documentazione comprovante il diritto all'esenzione o alla riduzione;
 - d) versare al Comune di Massa Marittima le somme ricevute dai soggetti passivi, trimestralmente e, comunque, entro il mese successivo al trimestre, con bonifico bancario o mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale.
 - e) trasmettere all'Amministrazione trimestralmente, e comunque entro il mese successivo al trimestre, il nominativo e il codice fiscale o, in alternativa, il nominativo, il luogo e la data di nascita e la residenza di coloro che hanno pernottato nella struttura ricettiva con indicazione del numero dei pernottamenti e dell'importo versato nonché la documentazione comprovante il diritto all'esenzione o alla riduzione.
2. L'invio è effettuato su supporto cartaceo o con PEC fino alla definizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di apposite procedure informatiche. L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo degli adempimenti relativi all'imposta di soggiorno e del rispetto degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione comunale può invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a restituire, compilati e firmati, i questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. Il Comune effettua il controllo, monitorando i prezzi praticati durante l'anno dalla struttura ricettiva, sugli OTA (OnLine Travel Agency) e sul proprio sito web, al fine di verificare la veridicità del prezzo medio comunicato e della relativa fascia di applicazione.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella comunicazione di cui all'art. 7, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al precedente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Articolo 9

Sanzioni

1. Si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dei principi generali dettati in materia dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n.473.
2. L'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo è sanzionato con l'irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata secondo le modalità previste dall'art.13 del Decreto Legislativo n. 471/1997, oltre all' addebito delle spese di accertamento.
3. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori sono soggette, oltre alle eventuali conseguenze penali, alla sanzione amministrativa prevista per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
4. Per la mancata restituzione di questionari di cui all'art.8 comma 2, entro 60gg dalla richiesta o per la loro incompleta o infedele compilazione si applica al gestore della struttura ricettiva la sanzione amministrativa pari da €. 25,00 a €.500,00.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
2. Nel caso in cui per i versamenti di cui al comma precedente non sia stata fatta o non sia possibile la compensazione può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. L'Osservatorio Turistico di Destinazione del Comune di Massa Marittima può effettuare il monitoraggio degli effetti conseguenti all'applicazione dell'imposta e la formulazione di eventuali proposte correttive.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge vigenti.